

# Il primato del GDPR. Il discusso ambito applicativo del preavviso nelle Centrali rischi private

## FRANCO ESTRANGEROS

Avvocato in Milano, Partner, Studio Ghidini, Girino & Associati, già Membro dell'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano e Collegio di Coordinamento)

## ROBERTO PAVIA

Avvocato in Milano, Partner, Studio Ghidini, Girino & Associati

### 1. L'istituto del preavviso nelle centrali rischi private (SIC) e le categorie di beneficiari

**N**on sono dati sensibili in senso tecnico, ma indubbiamente lo sono nella sostanza. L'iscrizione delle esposizioni debitorie nelle centrali rischi implica l'esternazione di uno status dell'individuo capace di incidere, per l'appunto sensibilmente, sulla sua reputazione economica e sulla sua stessa esistenza sociale e professionale. Più che mai quando l'iscrizione sottenda una condizione patologica del credito e la conseguente "fama" di cattivo pagatore che l'interessato vede così inevitabilmente scendere su di sé. È peraltro ovvio che ci troviamo in un terreno di scontro fra l'interesse del singolo e il più generale interesse sociale ad un'efficiente e razionale allocazione del credito: fra i due, necessariamente il secondo è destinato a prevalere.

Tuttavia, siffatta prevalenza non è stata né è così pacifica. Il terreno lungo il quale la disciplina privacy ha faticosamente imposto delimitatori di percorso, specie con riguardo all'obbligo di preavviso di cui ci occuperemo in queste pagine, è stato alquanto complesso e, per certi versi, accidentato. Un passo indietro.

La contrapposizione tra regole SIC e norme *privacy* origina dall'ormai

remota L. 675/1996, capostipite di ogni futura disciplina. Si trattava del primo, fondamentale passo per il riconoscimento di una nuova tutela agli individui interessati dai trattamenti dei propri dati personali. Inevitabile che le registrazioni dei dati dei soggetti censiti ricadessero nell'ambito dei trattamenti dei dati personali definiti dalla nuova normativa e inevitabili furono i conseguenti obblighi *privacy* cui i partecipanti furono assoggettati. Per le prime linee guida sui SIC si dovette attendere un quinquennio: il tempo per i gestori di dimensionare operativamente portata e natura della novità normativa. Si pervenne così al primo provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002<sup>1</sup>, che già contemplava l'istituto del preavviso all'interessato in caso di morosità o di altro evento negativo da registrarsi nei SIC. A giustificazione del preavviso, il provvedimento richiamava (anche) l'applicazione del più generale "*principio di lealtà o correttezza nel trattamento*", allora codificato dall'articolo 9, comma 1°, lett. a) della L. 675, finalizzato a che gli interessati "*possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata*". A seguito della pubblicazione del Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), veniva quindi pubblicato nel marzo 2004, quale allegato A.5 al Codice stesso, il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Codice di deontologia)<sup>2</sup>. Il preavviso risultava ribadito al comma 7° dell'articolo 4<sup>3</sup>. L'obbligatorietà del preavviso in caso di segnalazione negativa trovava poi nuova, e più dettagliata, specificazione nel successivo "*Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*" (Codice di Condotta), approvato dal Garante nel settembre 2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, per effetto del suo aggiornamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Confermato il preavviso all'art. 5, comma 6°, del Codice di Condotta, in questo caso la novità consisteva nella specificazione delle modalità del preavviso, prevedendo esplicitamente nuove soluzioni, anche digitali e innovative di comunicazione<sup>4</sup>. D'altra parte, la necessità di semplificazione era stata invocata a gran voce dagli addetti ai lavori, che

<sup>1</sup> In Bollettino del Garante Privacy n. 30/2002, p. 47.

<sup>2</sup> In un primo momento nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005 n. 56 e poi ripubblicato, con errata corrige, nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300.

<sup>3</sup> Testualmente: "*Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie*".

<sup>4</sup> Cfr. All. 1 al Codice di Condotta.



lamentavano come l'invio con raccomandata a.r. (l'unica modalità che, per i mezzi dell'epoca, garantisse la prova dell'avvenuta ricezione del preavviso) determinasse, su larga scala, un costo sproporzionato rispetto ai benefici della norma. Da qui modalità alternative quali la messa a disposizione di un'area riservata ad accesso esclusivo dell'interessato (le note App di *home banking* o anche solo quelle esclusivamente ricognitive quali ad esempio, MyGenerali, MyVerisure, MyA2A) ovvero, molto semplicemente, comunicazioni telefoniche con registrazione di chiamata.

È bene ricordare come, in piena coerenza con l'ambito di tutela attribuito dalla disciplina sulla *privacy*, in prima battuta, il preavviso riguardava sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Ciò sino alla pubblicazione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201<sup>5</sup> con il quale, nell'ambito della riduzione degli obblighi amministrativi per le imprese, adeguandosi all'orientamento applicativo comunitario e modificando il Codice Privacy, il legislatore italiano escludeva dalla disciplina sul trattamento dei dati personali le persone giuridiche<sup>6 7</sup>. Impostazione tutt'oggi confermata dal GDPR, che, insieme al Codice Privacy, come modificato dall'art. 1, comma 1°, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, regola la materia.

L'attuale disciplina applicabile ai SIC in materia di *privacy* è dunque contenuta nel Codice di Condotta, il quale, essendo approvato dal Garante Privacy, esprime le regole esecutive, conformi ai principi del GDPR e del Codice Privacy, che, in particolare, legittimano il trattamento dei dati personali nell'ambito dei SIC. Tra gli obblighi espressamente riferiti ai partecipanti dei SIC, come già osservato, è previsto quello di preavvisare gli interessati del trattamento al momento della prima segnalazione negativa (art. 5, comma 6°).

Un'ultima annotazione: il Codice di Condotta si riferisce a, e disciplina esclusivamente le, condotte da tenersi in favore dei soggetti censiti nei SIC

<sup>5</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284 e convertito, con modificazioni, con la L. 22 dicembre 2011, n. 214.

<sup>6</sup> Cfr. art. 40, comma 2°, del D.L. 201/2011.

<sup>7</sup> L'esclusione si realizzò modificando le definizioni nel Codice di "dato personale" e di "interessato" e, in particolare, eliminando i riferimenti ivi precedentemente contenuti alle "persone giuridiche, enti, associazioni". Come ebbe a precisare il Garante Privacy il 20 settembre 2012 con il "Provvedimento in ordine all'applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 201/2011 – 20 settembre 2012" il Codice Privacy in via residuale continuava ad attribuire protezione alle persone giuridiche unicamente con riferimento alle previsioni del Titolo X del Codice Privacy, in materia di comunicazioni elettroniche, potendo in definitiva le persone giuridiche richiedere l'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito e regolato ai sensi dell'art. 130, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice Privacy.



che siano persone fisiche. Infatti, da un lato, il Codice di Condotta è approvato dal Garante Privacy in ossequio al GDPR (il cui ambito applicativo è appunto limitato alla protezione dei dati delle persone fisiche, cfr. art. 1, comma 1°, del GDPR) e dall'altro, per quanto occorra, all'art. 1 del Codice di Condotta tale limitazione risulta esplicitata<sup>8</sup>. Ai sensi poi del *considerando* 14, la tutela assicurata dal GDPR ai trattamenti dei dati personali delle persone fisiche deve considerarsi estesa anche a quelli che si riferiscono alle società di persone che, presentando nella propria ragione sociale il nome e cognome dei soci, siano ad essi immediatamente riconducibili. È altresì pacifico come il GDPR, in ordine alla sua applicazione, non operi distinzioni di sorta riferite alle finalità, professionali o di consumo, dell'interessato sottese alla esecuzione dei trattamenti. I beneficiari del preavviso previsto dal Codice di Condotta sono dunque le persone fisiche, senza distinzioni, alle quali il GDPR equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione dei dati personali, le società di persone.

Tale rappresentazione, tuttavia, sembrerebbe essere stata fortemente messa in discussione, di recente, dalla Corte di Cassazione, che ha riaffermato – come noteremo fra un istante – attraverso una perimetrazione applicativa, il rapporto di prevalenza menzionato in esordio.

## 2. La limitazione della Cassazione ai contratti di credito al consumo: lo snodo argomentativo

Con le pronunce n. 14382 del 25 maggio 2021 e n. 39769 del 13 dicembre 2021<sup>9</sup> la Suprema Corte ha inaugurato un orientamento giurisprudenziale innovativo, che determina una forte limitazione dell'ambito di applicazione della tutela privacy per il trattamento dei dati personali degli interessati nei SIC, in particolare con riferimento all'obbligatorietà della prestazione del preavviso. L'orientamento si fonda su un'interpretazione estensiva dell'art. 125 TUB, novellato dal D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010 che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha introdotto rilevanti modifiche al titolo VI del TUB. In particolare, in materia di banche dati in ambito di finanziamenti, la norma prevede (comma 3°) che la segnalazione negativa debba essere preceduta da un preavviso al consumatore.

<sup>8</sup> Prevedendo espressamente l'articolo richiamato che *“Il presente Codice di condotta è riferito ad attività di trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche”*.

<sup>9</sup> Entrambe le pronunce sono della Prima Sezione Ordinaria della Cassazione Civile e risultano predisposte dal medesimo Giudice Relatore, dott. Francesco Terrusi.

Con la prima pronuncia, la Suprema Corte ha elaborato due principi di diritto: (i) secondo il primo, *“in tema di segnalazione alle cd. Sic – Società di informazioni creditizie ... nella vigenza dell’art. 125 del TUB, secondo la versione conseguente al d.lgs. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in relazione all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo”*. (ii) Il secondo principio, invece, recita: *“dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza dell’illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti”* che non riguardino operazioni di credito al consumo<sup>10</sup>.

Nella seconda pronuncia, richiamando i principi di cui alla prima, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata (n. 1840 del 21 giugno 2019), con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva accolto la domanda attorea di cancellazione della illegittima segnalazione da un SIC in quanto non risultava essere stato rispettato il requisito necessario del preavviso in forma scritta di cui all’art. 4 della delibera del Garante della Privacy n. 8 del 2004 (dunque del Codice di deontologia, applicabile *ratio temporis*) e dell’art. 125, 3° comma, TUB<sup>11</sup>.

Questo lo snodo argomentativo proposto dalla Cassazione: premesso che l’art. 125 TUB ha una rilevanza limitata perché riguarda il credito al consumo, risulterebbe ingiustificata l’estensione della *“rilevanza effettuale della disciplina dell’onere di preventivo avviso dettata dal Codice di deontologia”*. Osserva infatti che *“la delibera non è vincolante per stabilire quale sia l’effetto generale su una segnalazione purchessia, che si dica non avvenuta correttamente, essendo funzionale, invece, all’individuazione delle corrette modalità di acquisizione e di gestione dei dati personali da registrare nel sistema delle informazioni creditizie, da parte del gestore, nella prospettiva (ancora una volta) del credito al consumo. La Corte, altresì, nella parte motiva, perviene ad affermare come il suddetto codice deontologico ponga “attenzione al trattamento di dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi, di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati “al fine di credito” al consumo, così confermando il limite contenutistico già desumibile dal TUB (d’altronde richiamato nell’art. 1 lett. a)”*.

<sup>10</sup> Nel caso di specie il contratto di credito rientrava nell’ambito dei crediti immobiliari e risultava essere stato stipulato anteriormente al d.lgs. 21 aprile 2016 n. 72, che ha inserito nel TUB il capo I-bis (art. 120-undecies) riportando nell’ambito del credito al consumo anche tale tipologia di contratti, se non stipulati nell’ambito delle attività commerciali e/o professionali.

<sup>11</sup> Si tratta del Codice deontologico e di buona condotta previgente rispetto a quello attualmente in essere approvato nel settembre 2019.

In definitiva, sulla base di una lettura sistematica dell'art. 125 TUB, la Corte di Cassazione, da un lato, riduce la portata applicativa del Codice di deontologia, limitandola ai soli interessati che siano titolari di un rapporto di credito al consumo. Dall'altro, ed in ogni caso, riconduce al solo precetto del TUB e, in particolare, alla sua violazione del 3° comma dell'art. 125, l'effetto della cancellazione della segnalazione che sia tacciata di illegittimità. Anche qualora sia accertato che il preavviso all'interessato non sia stato eseguito nel rispetto dei precetti espressi dal Codice di deontologia, la violazione accertata non sarà comunque idonea a determinare l'illegittimità della segnalazione negativa e, quindi, la sua cancellazione.

### 3. E L'ABF?

Prima di condividere le nostre osservazioni critiche rispetto all'orientamento del giudice di legittimità, giova volgere lo sguardo all'ABF, organo specialistico che, a decorrere dalla sua istituzione, ha svolto un fondamentale ed efficace ruolo di indirizzo, oltre che deflattivo della più parte del contenzioso in materia di prodotti e servizi bancari. Il Collegio di Coordinamento, già con la nota pronuncia del 20 ottobre 2016 n. 9311 aveva espressamente trattato la questione osservando come la norma dell'art. 125 del TUB, rivolta certamente ai soli consumatori, non era da considerarsi in sostanziale conflitto con la disciplina sulla *privacy* e con le relative disposizioni attuative del Garante.

Osservava il Collegio di Coordinamento come l'articolo in questione riportasse una disciplina speciale (in quanto dedicata ai contratti di credito al consumo, e dunque di tutela di soggetti deboli) rispetto a quella generale promanante dagli artt. 1175, 1337 e 1365 del Cod. Civ. e dunque coerente con i principi di correttezza e buona fede nei rapporti fra privati. Principi questi ultimi che, a tutela della sfera reputazionale degli interessati, e con specifico riferimento alla disciplina del trattamento legittimo dei dati personali, si informavano alle regole attuative dell'(allora) Codice Privacy, che imponevano il preavviso in caso di segnalazione negativa nei SIC. Precisava altresì il Collegio, come la disciplina sulla *privacy*, ovvero sul legittimo trattamento dei dati delle persone fisiche, non potesse certamente ammettere, e legittimare altrimenti, “una discriminazione nei diritti delle persone fisiche”, operando un distinguo con il sottoinsieme consumeristico. In questo senso, non essendo ammessa dalla normativa di fonte comunitaria una differente calibrazione dei diritti sulla tutela dei trattamenti *privacy*, una interpretazione della fattispecie ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, informata ai vincolanti principi unionisti, sarebbe risultata illegittima.



Concludeva dunque il Collegio di Coordinamento nel senso che “*ciò basta per considerare illegittima la segnalazione in SIC del nome del ricorrente (n.d.r., non consumatore e non titolare di un contratto di credito al consumo), stante il difetto di prova, incombente sull’intermediario, della effettiva ricezione del preavviso*”, con conseguente obbligo del segnalante ad “*attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati personali del ricorrente in SIC*”.

L’orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento è stato coerentemente seguito dai relativi Collegi territoriali anche successivamente alla pubblicazione delle menzionate pronunce della Cassazione. Così hanno fatto il Collegio di Milano (con la decisione n. 25948 del 23 dicembre 2021, in un caso in cui è stata espressamente esclusa la riconducibilità al credito al consumo del rapporto dedotto in atti)<sup>12</sup>; il Collegio di Torino e il Collegio di Bologna (rispettivamente, con le decisioni nn. 3389 del 25 febbraio 2022 e 3885 del 2 marzo 2022, con le quali la domanda di cancellazione della segnalazione negativa non è stata accolta sul solo presupposto dell’accertamento positivo della ricezione da parte del ricorrente del preavviso, dunque correttamente eseguito dall’intermediario, e poi con la recentissima decisione n. 5876 del 11 aprile 2022, ove il Collegio di Bologna, espressamente ribadendo come “*sussistente l’obbligo di preavviso in relazione a tutte le persone fisiche, pur se non consumatori*”, ordinava all’intermediario convenuto di procurare la cancellazione dei dati del ricorrente indebitamente iscritti nelle banche dati).

#### 4. L’auspicabile primato del GDPR

Ci poniamo quindi di fronte ad un quadro chiaramente conflittuale, che può essere sintetizzato nei seguenti termini: può essere riconosciuto un primato del TUB, rispetto ai principi espressi dal GDPR in tema di legittimo trattamento dei dati personali delle persone fisiche? Può, in sostanza, una norma nazionale e settoriale divenire il centro di un ristretto cerchio normativo tale da travalicare il più esteso precetto delle norme sovranazionali? Muoviamo da un dato certo e indiscutibile: il GDPR è un regolamento dell’Unione Europea e, come tale, vincola direttamente i singoli Stati aderenti. Ciò comporta, da un lato, che il legislatore nazionale sia tenuto a legiferare nel rispetto dei principi ivi indicati e che, dall’altro, gli organi giurisdizionali nazionali siano tenuti a rendere un’interpretazione delle norme

<sup>12</sup> La pronuncia richiamata esordisce nella parte motiva in diritto evidenziando come “*In via preliminare, il Collegio rileva come la qualità di consumatore, indicata dalla ricorrente nella presentazione del ricorso, non appaia corretta, tenuto conto che dalla documentazione prodotta in atti si desume che la controversia risulta connessa ad un finanziamento che la parte ricorrente ha stipulato quale titolare di una ditta individuale e quindi per finanziare l’attività di impresa*”.



nazionali che sia costituzionalmente orientata e coerente (cioè rispettosa) delle regole introdotte (quindi condivise) in sede comunitaria. In questo contesto non va trascurato come la normativa europea sulla privacy e, da ultimo, il GDPR riconoscano tra i diritti fondamentali dell'individuo quello della protezione dei dati personali<sup>13</sup> non operando alcuna distinzione di tutela che differenzi l'individuo in insiemi o sottoinsiemi. In particolare, il GDPR non contempla, in alcun suo passaggio, il riferimento alla categoria dei consumatori e, tantomeno, a quella ulteriormente specialistica, degli individui che ricorrano al credito al consumo<sup>14</sup>.

Già da questa semplice considerazione di sistema emergerebbe la criticità di una norma nazionale che, sulla base di una categorizzazione di individui (peraltro basata su un nesso comportamentale di scopo: agire al di fuori di un'attività d'impresa o professionale), preveda standard di protezione differenziata, cioè una graduazione di tutela, del diritto alla protezione dei dati personali.

In coerenza alla posizione dianzi espressa si pongono le regole previste nel Codice di Condotta, da ultimo approvato ai sensi dell'art. 40, del GDPR, contenente, in particolare, l'obbligo di preventivo avviso in caso di segnalazione negativa nei SIC. Il Codice di Condotta, nella sua parte dispositiva, in armonia con i principi espressi dal GDPR, non menziona, in alcun articolo, la categoria dei consumatori. Esplicitamente prevedendo, viceversa, che *“il presente Codice di condotta è riferito ad attività di trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche”*, propone una definizione perfettamente in linea con quella proposta dal GDPR e ricomprende l'intera categoria degli *“aventi diritto”*.

La circostanza per cui, nella titolazione (e solo nella titolazione) del Codice di Condotta, si faccia riferimento a sistemi informativi *“in tema di crediti al consumo”*<sup>15</sup> non è di certo idonea a scalfire la sua applicazione all'universa-

<sup>13</sup> Cfr. Considerando n. 2 del GDPR nonché il Considerando n. 4, nella parte in cui si evidenzia come *“Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.”*

<sup>14</sup> Viceversa, come già osservato al paragrafo 1, il GDPR estende la tutela sulla protezione dei dati personali alle società di persone, cioè a soggetti che ontologicamente, nella loro operatività, non potranno giammai rivestire il ruolo di consumatori o di titolari di un rapporto di credito al consumo.

<sup>15</sup> Circostanza richiamata nella Sentenza n. 14382/2021 della Corte di Cassazione per confermare il limitato perimetro applicativo dell'art. 125 TUB siccome riferito al Codice di Condotta (cfr. par. 2).





lità delle persone fisiche riconosciuta all'art. 1 dello stesso provvedimento. Il diverso assunto si basa su di un evidente equivoco. La premessa n. 5 del Codice di Condotta infatti evidenzia come, alla luce delle novità normative, i partecipanti ai SIC non siano solo ed esclusivamente banche, intermediari finanziari ovvero operatori commerciali che concedano dilazioni di pagamento, ma possano essere anche i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, le società telefoniche, le imprese di assicurazione, gli operatori per la vendita di energia elettrica e gas naturale. La premessa n. 6 sottolinea, poi, come tali operatori possano agire in un regime di reciprocità, e dunque conferendo ai SIC i dati, oltre che esaminandone le risultanze. La premessa n. 7 dà atto del parere espresso dal Garante Privacy sulla bozza di Codice di Condotta sottopostogli. La premessa n. 9, infine, precisa che il Codice di Condotta *“recepisce quanto indicato nelle premesse 5 e 7 e vuole altresì mettere le basi per una piena realizzazione di ... una coerente regolamentazione del settore”*. Risulta allora evidente che il riferimento nella titolazione del Codice di Condotta ai *“crediti al consumo”* non possa che considerarsi meramente descrittivo, fors'anche impiegato in chiave atecnica, ma indubbiamente sopravanzato dai precetti sostanziali del Codice stesso. Peraltro, considerando che il titolo fa riferimento non solo ai *“sistemi informativi ... in tema di crediti al consumo”* ma anche a quelli in tema di *“affidabilità e puntualità nei pagamenti”*, appare evidente la finalità di ivi genericamente richiamare tutte le categorie di dati personali, relativamente ai vari settori da cui derivino, che possano essere trattati nell'ambito dei SIC, secondo le disposizioni di legge via via vigenti. In definitiva, se si è deciso, nel titolo, di valorizzare il richiamo al settore del credito al consumo, è comunque chiaro che i sistemi informativi sulla *“affidabilità e puntualità nei pagamenti”* comprendono tutti i settori verificabili nei SIC, e dunque anche quello della concessione del credito ai non consumatori.

Può serenamente ritenersi pacifico, né pare proprio potersi inferire diversamente, che il Codice di Condotta disponga l'obbligo di preavviso dell'imminente segnalazione negativa nei SIC per tutte le persone fisiche, e lo faccia in piena coerenza con il dettato del GDPR in osservanza del diritto fondamentale della protezione dei dati personali richiamato dal regolamento. Alla luce di quanto sopra, contrariamente a quanto da ultimo rilevato dalla Corte di Cassazione (cfr. § 2), il dettato dell'art. 125, comma 3°, del TUB, che è successivo all'introduzione dell'obbligo previsto, ai fini privacy, sin dal primissimo provvedimento emanato dal Garante nel luglio del 2002 (cfr. § 1), ha il solo scopo di qualificare precisamente l'onere di preavviso per attribuirgli rilevanza anche ai fini della trasparenza bancaria, assoggettando la relativa condotta al controllo della Vigilanza. Null'altro.



Significativo in tal senso quanto espressamente previsto all'art. 125, comma 6°, del TUB (previsione che pare pretermessa nell' argomentazione della S.C.), a mente del quale *"Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*, così inequivocabilmente ammettendo l'autonomia e la sovrapposibilità, anche in termini di non perfetta coincidenza, dei due differenti impianti normativi.

Venendo, poi, all'ulteriore statuizione della Corte per la quale solo la violazione dell'art. 125, comma 3°, del TUB potrebbe condurre alla cancellazione della segnalazione negativa, valga quanto già osservato dall'ABF in ordine al fatto che la tutela è invocata (anche) in applicazione dei principi generali promananti dagli artt. 1175, 1337 e 1365 del Cod. Civ. e dunque coerente con i principi di correttezza e buona fede nei rapporti fra privati (cfr. § 3). In tale contesto, accertata la violazione di tali principi, la segnalazione non potrà che essere invalida.

Altresi osserviamo come, in base alla disciplina del GDPR, un dato personale illecitamente trattato, ai sensi degli artt. 5, comma 1° let. a e 17, comma 1°, let. d), su richiesta dell'interessato, debba essere cancellato. Fondandosi la richiesta sulla illiceità del trattamento, l'obbligo di cancellazione prescinde completamente dalla verifica sulla veridicità o meno del dato trattato<sup>16</sup>. Il percorso normativo è quasi sillogistico: là dove, in osservanza della disciplina promanante dal GDPR, tramite il Codice di Condotta, è stato disposto, ai fini privacy, l'obbligo del preavviso preventivo in caso di segnalazione negativa dell'interessato nei SIC, l'omissione del preavviso è idonea a caratterizzare di illiceità, per gli stessi fini, la successiva segnalazione negativa in SIC, che integra, a tutti gli effetti, un trattamento di dati personali dell'interessato. Insomma, una tutela estesa e a formazione progressiva.

Ci auguriamo che queste riflessioni possano in qualche modo contribuire a restituire al sistema logica coerente alla reale portata, estensiva ed espansiva, della protezione a tutto campo del dato dell'individuo in quanto tale, vale a dire il più prezioso contributo recato dal GDPR.

<sup>16</sup> Veridicità che, sulla base dell'art. 16 del GDPR, attribuisce all'interessato il diritto alla mera rettifica al fine di aggiornare o correggere la registrazione di dati personali, lecitamente trattati, ma che siano semplicemente erronei.